

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE – FUTURO ENTE DEL TERZO SETTORE</p> <p>“Antigone-OSSERVATORIO SULLA NDRANGHETA”</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione Culturale “**Antigone-OSSERVATORIO SULLA NDRANGHETA**” come libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg., del Codice Civile, del Decreto Legislativo 117/2017, nonché del presente Statuto.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “Associazione Culturale Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta Ente del Terzo Settore” ovvero contiene l'acronimo ETS in alternativa.

L'Organo di Amministrazione potrà istituire sezioni in tutto il territorio nazionale.

**Art. 2.** - L'Associazione Culturale “Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta ETS” persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si esclude qualsiasi tipologia di attività commerciale, fatta eccezione di eventuali attività di carattere marginale rispetto a quelle con finalità istituzionali.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività dei propri associati, ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 cui si richiamano specificatamente le lettere di riferimento, sono le seguenti:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione, in particolare persegue lo scopo di realizzare una serie di attività di ricerca, analisi e documentazione sul fenomeno della ndrangheta in Calabria, in Italia e all'estero, e in particolare sulla genesi e sulla diffusione di modelli di comportamento violenti e sopraffattivi, nonché sulla possibilità di elaborare nuove strategie inculturative potenzialmente efficaci. Per raggiungere tale obiettivo l'associazione porrà in essere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, giovani e studenti, corsi di perfezionamento in vari settori artistici e culturali; gemellaggi e scambi culturali con i paesi europei ed extra-europei; istituzione di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; organizzazione di eventi culturali di ogni genere.

L'Associazione, inoltre, promuove attività rivolte alla riduzione delle disuguaglianze, della povertà e del disagio sociale, attraverso azioni concrete anche in sinergia con i vari Enti preposti.

L'Associazione, inoltre, è sede del Centro Aggregativo e si pone come punto di riferimento per i giovani del quartiere e non, attivando in tutto l'arco dell'anno attività laboratoriali (teatro, musica, scrittura creativa, laboratori tematici sulla legalità ecc.) con il sostegno e la collaborazione di enti pubblici e privati che vorranno aderire al progetto con Protocolli d'intesa ad hoc.

L'Associazione per meglio perseguire i su elencati scopi sociali, potrà promuovere e gestire anche attività per conto di terzi, o conferire incarichi per lo svolgimento della propria attività, purché compatibili con le finalità dell'associazione.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità indicate al punto precedente, potrà utilizzare qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed in particolare stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate e per la promozione di collaborazioni e convenzioni di qualsiasi genere.

L'Associazione potrà cogestire iniziative in collaborazione con altri enti.

Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l'Associazione avrà i seguenti obblighi:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 Dgls 117/2017;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'Associazione garantisce il diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

**Art. 3** - L'Associazione Culturale "Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta" ha sede in Reggio Calabria, in Via Cava Aloisino, località Croce Valanidi in immobile confiscato alla ndrangheta per gli effetti della normativa di cui alla L. 31 maggio 1965 n.575 riportato in foglio 27 Sez. Gallina part.234-235-236 e 1151, e assegnato con delibera della Giunta Municipale di Reggio Calabria n.265 dell'8 giugno 2009.

**Art. 4** - All'Associazione può aderire chiunque condivida gli scopi espressi all'art.2 e ne faccia domanda all'Organo di Amministrazione. I soci sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e legalmente legittimo. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 5** - I soci sono distinti in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. I Soci Fondatori sono i firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione. I Soci Ordinari sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto. I Soci Sostenitori sono persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono persone fisiche benemerite nei confronti dell'Associazione. La quota di adesione all'Associazione è fissata di anno in anno dall'Organo di Amministrazione, con deliberazione unanime.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione, ad usufruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa e ad intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto. I soci potranno utilizzare modalità di richiesta diretta o indiretta (cartacea o digitale) per esplicitare il proprio diritto di informazione, anche in relazione alla consultazione dei libri sociali.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota annuale, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni è garantito l'esercizio del diritto di voto all'elettorato attivo attraverso la potestà genitoriale.

In particolare, i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota associativa versata, è ammessa la possibilità per il socio di delegare altro socio alla rappresentanza assembleare.

Nel caso di socio con veste di altra Associazione, il diritto di voto in assemblea sarà esercitato dal suo legale rappresentante.

I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. Ciascun socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli Organi sociali.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o quote stabilite per la partecipazione alle attività sociali.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Art. 6** - Chiunque desidera diventare socio ordinario o sostenitore deve presentare apposita domanda di ammissione, redatta secondo il format reperibile sul web [www.osservatoriosullandrangheta.org](http://www.osservatoriosullandrangheta.org)

**Art. 7** - Può essere escluso dall'Associazione colui: a) che in qualsiasi modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione; b) che non osserva le disposizioni del presente statuto.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio o, secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante:

- richiamo scritto
- sospensione temporanea
- espulsione o radiazione,

per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti, progetti o idee di proprietà del sodalizio;
- arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali utilizzati dalla stessa ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

**Art. 8** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote a fondo perduto versate dai soci; dalle attrezzature, mobili e immobili; da ogni altro fondo costituito in previsione di attività future. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in

armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo di Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10** - L'Amministrazione e la gestione dell'Associazione sono affidate all'Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea fra i soci. L' Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il segretario e il vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le funzioni sono svolte dal vice-presidente o in mancanza, da un membro dell'Organo di Amministrazione nominato "ad hoc" dal consiglio stesso.

**Art.. 11** – L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate e dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza di questo termine.

**Art. 12** – L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri dell'organo. Ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**Art. 13** – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso nei locali del circolo, ovvero anche con un altro mezzo di comunicazione diretta o indiretta (come ad esempio email o i social network).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla chiamata in un minimo di tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'assemblea fra le persone presenti.

Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea si riunisce nei locali della sede dell'associazione oppure mediante videoconferenza con apposite piattaforme indicate nell'avviso di convocazione e può inoltre essere convocata ovunque in Italia a scelta dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum delle presenze, l'Organo di Amministrazione o il Presidente potrà convocare l'assemblea in terza convocazione e in tal caso l'assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

**Art. 14** – Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale, coadiuvato dall'Organo di Amministrazione sulla conduzione e sul buon andamento degli affari sociali;

sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione coadiuvato per le modalità esecutive, dal segretario dell'Organo di Amministrazione che è designato di volta in volta tra i presenti.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dall'Organo di Amministrazione) l'Organo amministrativo provvede ad eleggere un Presidente in suo seno, sino alla successiva assemblea ordinaria. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea va riunita per il rinnovo delle cariche sociali solo se il numero di soci rimanenti non sia inferiore al minimo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 15** - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 16** – L'Organo di Revisione dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**Art. 17** - Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera dell'Organo di Amministrazione, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.

L'associazione, dunque, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 18** – L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. lgs. 117/2017.

**Art. 19** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 20** - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari ove presenti volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

**Art. 21** - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. Inoltre si delega il Presidente, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore, di poter apportare delle piccole variazioni che non incidano nel tessuto del presente Statuto.

*Si chiede la registrazione del presente atto all'Ufficio Competente dell'Anagrafe tributario e successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro come disposto dal D.lgs. 117/2017 successivamente modificato dal Dlgs. 105/2018.*

